



CITTA' DI TROINA
PRIMA CAPITALE NORMANNA DI SICILIA
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
Comune del Parco dei Nebrodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ATTIVITÀ CULTURALI - SOCIALI - RICREATIVE - SPORTIVE
TUTELA DELLE TRADIZIONI LOCALI - PROTEZIONE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

Premessa

Il Comune di Troina riconosce e promuove il pluralismo associativo, come ricchezza da salvaguardare ed espressione di partecipazione della società civile, sostiene e valorizza le iniziative che si svolgono nel territorio comunale, ne riconosce il prezioso contributo, finalizzato alla crescita e allo sviluppo della propria comunità.

Per tale motivo il Comune ritiene utile e necessario riconoscere le differenti forme associative, aventi carattere Culturale, Sociale, Ricreativo, Tutela delle tradizioni locali, Sportive, Ambientali di interesse generale senza fine di lucro.

ARTICOLO 1

Principi

La concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici, benefici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 comma 4 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Le norme di attribuzione dei vantaggi economici si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento, attraverso il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale garantisce il contenimento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

Per il conseguimento del predetto fine, il Comune di Troina con il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce la predeterminazione dei criteri e delle modalità al fine di procedere all'assegnazione di qualsiasi tipo di vantaggio economico alle associazioni che operano nel territorio Comunale.

Pubblica gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33/2013);

ARTICOLO 2

Settori d'intervento

Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi per i seguenti settori d'intervento:

Settore culturale - sociale - ricreativo - del tempo libero e tradizioni locali.

- 1) Iniziative di promozione culturali, educative e sociali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione;
- 2) Iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere;
- 3) Iniziative teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive di pregio artistico; specialmente di quelle attività tendenti ad avvicinare le nuove generazioni a tali forme d'arte;
- 4) Programmazione e/o Organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale e concorrono alla sua valorizzazione;
- 5) Organizzazione di attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;

- 6) Iniziative per celebrazione di solennità civili e religiose;
- 7) Iniziative volte alla promozione e pubblicizzazione delle produzioni tipiche locali;

Settore sportivo

- 1) Partecipazione a competizioni di livello agonistico per tutte le discipline sportive presenti nel territorio;
- 2) Organizzazione di eventi sportivi allorquando le iniziative rispondono a finalità pubbliche di interesse generale;

La concessione del contributo è subordinata alla verifica, per ogni singola associazione sportiva, del rispetto dei principi e obiettivi delineati dal dlgs/28 2021 n.36, che ognuna è tenuta a perseguire a prescindere dalla disciplina svolta e che nel seguito si riportano brevemente:

- La pratica sportiva quale strumento educativo, culturale e sociale come miglioramento della qualità della vita e tutela della salute.
- Permettere stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale e al miglioramento del benessere psico-fisico a tutte le persone.
- Promuovere le pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo
- Incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità

Si specifica che Il presente regolamento e per il relativo settore sportivo, disciplina esclusivamente i contributi per l'attività sportiva intesa come partecipazione a campionati agonistici a squadre o singoli per discipline riconosciute dal Coni e che risultino iscritte al registro nazionale delle A.S.D da almeno due anni. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di prevedere ulteriori aiuti come voucher sovvenzioni/contributi o simili per favorire la pratica delle discipline sportive rivolte a soggetti fragili (giovani, famiglie, anziani) in particolari difficoltà socio-economiche con eventuali avvisi/atti amministrativi non disciplinati dal presente regolamento.

Per il settore Ambientale

- 1) Iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici;
- 2) Iniziative di tutela delle bellezze naturali e monumentali patrimonio della comunità;
- 3) Iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti;
- 4) Iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;
- 5) Iniziative finalizzate al miglioramento e alla salvaguardia dell'ambiente e all'uso razionale delle risorse naturali
- 6) Iniziative finalizzate a difendere e a tutelare la salute umana
- 7) Iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale e alla sostenibilità, volte a promuovere stili di vita sani e non impattanti

ARTICOLO 3

Tipologie di Contributi

L'Amministrazione Comunale può concedere le seguenti tipologie di benefici economici:

Contributi ordinari a sostegno delle attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG;

Contributi straordinari a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, quando gli stessi siano motivati da fatti o esigenze di particolare interesse per la comunità, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussiste un interesse generale tale da giustificare un intervento del Comune;

L'Amministrazione Comunale può concedere in casi particolari contributi che hanno carattere straordinario e non ricorrente per iniziative organizzate fuori dal territorio comunale per le quali sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune e può concedere inoltre contributi straordinari finalizzati alla protezione dell'ambiente naturale e alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione di eventi accidentali e/o calamitosi;

Patrocinio

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art. 4.

La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata 30 giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare anche tramite PEC: comunetroina@legalmail.it all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

ARTICOLO 4

Soggetti Beneficiari

Possono accedere ai benefici economici di cui all'art. 3, le associazioni, i comitati, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche sia private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

Non possono beneficiare di contributi e/o di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali;

ARTICOLO 5

Albo delle Associazioni

E' istituito l'Albo delle Associazioni per i settori d'intervento di cui all'art.2:

Le associazioni che chiedono l'iscrizione all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e avere sede legale nel territorio comunale;

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie;

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, sindacati, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata per verificare il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'Albo medesimo.

L'Albo delle associazioni è tenuto e aggiornato annualmente dal Responsabile dell'ufficio facente capo al Settore di competenza;

ARTICOLO 6

Modalità di iscrizione all'Albo

I soggetti beneficiari in possesso dei requisiti che intendono iscriversi all'Albo devono far pervenire, anche tramite PEC: comunetroina@legalmail.it all'Ufficio Protocollo dell'Ente, modulo d'iscrizione (Allegato "A") predisposto dal Comune, allegando:

- a) L'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione e dal quale si evince esplicitamente l'assenza di finalità di lucro;
- b) L'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- c) Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- d) Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione fondazione e/o istituzione;

In più per le Associazioni Sportive:

- e) La certificazione di regolare iscrizione alle federazioni o enti di promozione sportiva del dipartimento dello sport.

In più per le Associazioni di Volontariato:

- f) Attestazione d'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore iscrizione in appositi albi/registri regionali, ove di competenza;

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l'iscrizione all'Albo Comunale viene cancellata con effetto immediato;

La cancellazione all'Albo viene comunicata all'associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto;

La domanda di iscrizione può essere respinta con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla sua presentazione;

ARTICOLO 7

Requisiti Generali

I soggetti richiedenti contributi ordinari devono possedere i seguenti requisiti generali:

- 1) Avere sede legale nel Comune di Troina e svolgere l'iniziativa, per la quale è richiesto il contributo, nel territorio comunale;
- 2) Aver svolto la propria attività in modo continuato e senza fini di lucro;
- 3) Essere regolarmente iscritto nell'Albo delle Associazioni del Comune;
- 4) Il soggetto che richiede il contributo deve essere iscritto all'albo da almeno un anno

I soggetti richiedenti contributi straordinari devono essere costituiti in associazioni, comitati fondazione o in istituzione sia pubbliche sia private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto;

ARTICOLO 8

Modalità di Richiesta

Le domande di contributo ordinario devono pervenire anche tramite PEC: comunetroina@legalmail.it all'Ufficio Protocollo dell'Ente, essere redatte in forma di autodichiarazione secondo il modello predisposto dall'Ente (Modello **"B"** per i contributi ordinari) Ai fini di permettere all'Ente comunale la necessaria programmazione delle poste in bilancio la richiesta di contributi ordinari, dovrà essere presentata: entro il **30 novembre** di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle iniziative ordinariamente svolte e/o promosse;

L'istanza dovrà contenere:

1. I dati identificativi dell'associazione;
2. I dati personali del legale rappresentante, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;
3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti
4. La somma ipotetica richiesta a titolo di beneficio;

all'istanza dovranno essere allegati:

- *Il bilancio di previsione dell'anno di competenza, per le associazioni sportive quello della stagione sportiva di riferimento*
- *Una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere;*
- *Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente rispetto a quanto si richiede il contributo.*
Es: Richiesta per l'anno 2025 consuntivo anno 2023 oppure 2024 presentato entro il 31/03 (per le sole associazioni sportive assumerà priorità nel calcolo del contributo da erogare)
- **Per le sole associazioni sportive:** *il calendario ufficiale delle gare della F.S.N (Federazione Sportiva Nazionale) e l'elenco delle discipline praticate e relativa affiliazione*

Le domande di contributo straordinario devono pervenire anche tramite PEC: comunetroina@legalmail.it all'Ufficio Protocollo dell'Ente, essere redatte in forma di autodichiarazione secondo il modello predisposto dall'Ente (Modello **"C"** per i contributi straordinari e /o patrocinio);

La richiesta dovrà essere presentata entro **30 giorni** antecedenti la data di svolgimento dell'evento e/o iniziativa particolare svolta e/o promossa e comunque non ricorrente ed eccezionale rispetto all'attività ordinaria.

L'istanza dovrà contenere:

- 1) I dati identificativi dell'associazione;
- 2) I dati personali del legale rappresentante, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;
- 3) La somma richiesta a titolo di contributo;

all'istanza dovranno essere allegati:

- *Una relazione dettagliata contenente la descrizione degli obiettivi e le finalità della manifestazione "una tantum", che si intende svolgere, corredata da **un preventivo finanziario** dal quale risultino le uscite che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle per la realizzazione della manifestazione;*

L'istruttoria per la concessione dei benefici economici viene attivata dal Responsabile del servizio competente previa presentazione di regolare richiesta e dopo verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti.

Qualora l'istanza di richiesta contributo ordinario o straordinario viene presentata all'ufficio protocollo incompleta o carente è ammessa la possibilità entro il termine di 15 giorni di integrare l'istanza con la documentazione mancante;

ARTICOLO 9

Criteri di Concessione

La Giunta Comunale, stabilisce la somma da destinare alla concessione dei contributi, detta somma può essere concessa fino ad esaurimento dello stanziamento negli appositi capitoli di bilancio. In ogni caso il contributo non potrà, di norma, superare il 70% del totale delle spese sostenute.

Per le sole associazioni sportive si applicherà un criterio diverso di erogazione: nel calcolo del contributo ordinario si terrà conto del consuntivo allegato all'istanza di richiesta del contributo e delle relative voci di spesa elencate (suddivise in spese essenziali e accessorie) le uniche che saranno ammesse in sede di rendicontazione, così come all'articolo 11 comma 2. In ogni caso il contributo finale non potrà superare il 70% del totale rispetto alle spese complessive del consuntivo.

L'ammontare del beneficio è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale verificherà la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati;

La concessione del beneficio verrà effettuata con provvedimento del funzionario Responsabile del servizio competente;

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile.

ARTICOLO 10

Concessione Acconto

Per tutti i settori d'intervento e, a richiesta dell'associazione, La Giunta Comunale, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, può disporre la corresponsione di un acconto anche prima del 31/12, di norma non superiore al 50% del contributo complessivo erogato.

Le somme erogate a titolo di acconto, dovranno essere rendicontate in sede di liquidazione del saldo. Qualora l'acconto risultasse superiore al contributo erogabile, l'eventuale eccedenza dovrà essere rimborsata su intimazione dell'ufficio competente;

ARTICOLO 11

Spese Ammissibili

per le associazioni Culturali – Ricreative – Tutela delle Tradizioni Locali – Protezione ambientale

Le spese ammesse a sostegno delle attività sono le seguenti:

1. Spese di pubblicità;
2. Tipografia;
3. Spese per diritti SIAE;
4. Spese per polizze assicurative;
5. Spese di locazione sale per convegni e manifestazioni;
6. Spese di viaggio (noleggio pubblico e/o privato);
7. Rimborso spese documentabili connesse alla iniziativa e/o manifestazione per cui si chiede il contributo che abbiano attinenza con eventi di promozione co-organizzate insieme al Comune di Troina.
8. Spese per esibizioni pubbliche di vario genere (artistiche, teatrali, folcloristiche, musicali, e simili);
9. Spese per premi anche in denaro per eventi organizzati col patrocinio del Comune
10. Spese per pulizia locali;

Spese Ammissibili per le sole Associazioni Sportive è previsto un contributo fisso (se l'associazione è affiliata sia alle discipline F.S.N. che alle discipline E.P.S. parteciperà solo all'importo fisso F.S.N.) fino a un massimo di euro 2000 per ogni associazione affiliata alle F.S.N. (Federazione sportiva nazionale) e un contributo fino a un massimo di euro 1000 per gli enti E.P.S. (Ente promozione sportiva) regolarmente iscritte all'albo comunale, e uno variabile in base alla priorità delle spese così come elencate nel comma successivo: la somma tra fisso e variabile non potrà superare comunque il valore massimo del 70% delle spese complessive del consuntivo così come previsto all'articolo 9 e in ogni caso in base alle disponibilità delle risorse previste nell'apposito capitolo di bilancio.

Si specifica che le seguenti voci di spesa elencate servono ai fini della rendicontazione della spesa e del contributo ammissibile. L'associazione sportiva non può vantare nessun diritto di copertura totale della stessa in quanto l'assegnazione è legata alla disponibilità di risorse nel bilancio comunale. In ogni caso è facoltà dell'amministrazione comunale valutare caso per caso la copertura delle stesse in base all'interesse generale da tutelare.

Il contributo fisso potrà essere rendicontato prendendo a riferimento le spese accessorie e rimarrà fuori dal calcolo del 20% massimo erogabile.

Spese essenziali per la realizzazione dell'attività sportiva (contributo variabile)

1. Spese per Tesseramento e tasse gara alla federazione Sportiva Nazionale, alle discipline sportive associate e riconosciute dal CONI/enti di promozione sportive;
2. Spese per iscrizione ai vari campionati e gare alle rispettive federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva
3. Spese visite mediche sportive agonistiche. Per questa voce di spesa l'ufficio si riserva di verificare che l'associazione non abbia gravato il costo su atleti o famiglie, in caso contrario non verranno riconosciute ai fini del rendiconto del contributo.
4. Spese acquisto attrezzature sportive fino a un massimo di Euro 1000
5. Spese per trasporto e/o viaggio per la partecipazione alle gare ufficiali previste dal calendario della F.S.N. (Federazione sportiva nazionale) di appartenenza. Per il calcolo del costo della trasferta si farà una distinzione tra sport di squadra e singolo: Per quello di squadra va presentato in sede di richiesta del contributo il calendario delle trasferte, specificando il numero di atleti e staff che ne prenderanno parte, e verrà considerato il solo costo del trasporto regolarmente documentato. Ci si riserva da parte dell'ufficio un'indagine di mercato qualora il costo del trasporto presentato dovesse essere superiore rispetto ai concorrenti facente lo stesso servizio. Per quanto riguarda lo sport singolo o qualora si dovessero utilizzare mezzi di trasporto propri, si terrà in considerazione la distanza e il costo medio del carburante (tabelle A.C.I.) e verrà considerato il trasporto dei soli atleti e staff regolarmente documentati (distinta gara ecc..)

Per le trasferte alle gare agonistiche effettuate fuori dal territorio regionale verrà concesso un contributo per il solo viaggio agli atleti e staff tecnico regolarmente comunicato all'ufficio preposto, prendendo in considerazione il costo del biglietto (es: aereo, treno) e comunque non potrà superare il 50% del costo totale

Spese accessorie per la realizzazione dell'attività sportiva (contributo variabile)

Le relative spese verranno valutate in base all'eventuale eccedenza dell'associazione tra valore delle spese complessive del consuntivo (nei limiti del 70%) e la somma tra contributo fisso e spese essenziali e in ogni caso in presenza di eventuali rimanenze nel capitolo del bilancio.

Es: Associazione y consuntivo totale euro 30000 ($30.000 * 70\% = 21000$) contributo massimo erogabile

Somma ipotetica tra fisso e spese essenziali=15000 (eventuale rimanenza massima ancora erogabile 6000).

Le relative risorse disponibili verranno erogate in maniera forfettaria e proporzionale in misura massima del 20% dell'ammontare speso da ogni associazione per ogni singola voce. Di seguito l'elenco delle spese accessorie previste:

1. Spese per prestazioni e compensi tecnici sportivi con regolare contratto sportivo come previsto dal D.Lgs. n. 120/2023 (riforma dello sport)
2. Spese abbigliamento sportivo

NB: Se le risorse non dovessero essere disponibili a coperture delle spese essenziali e variabili si darà priorità alle associazioni che svolgono discipline affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali.

Spese Ammissibili per le Celebrazioni di Solennità Civili e Religiose

Saranno ammesse le spese specifiche per consentire la buona riuscita della manifestazione religiosa (esempio fuochi d'artificio, addobbi floreali, banda musicale, etc...);

ARTICOLO 12

Spese non Ammissibili

- le voci di spese non elencate nell'articolo precedente;
- le fatture, gli scontrini, le ricevute fiscali con oggetto generico e non riferibili al soggetto richiedente il contributo;
- le auto fatture e le spese non dettagliate in modo specifico;
- spese non correlati all'attività o iniziativa finanziata;
- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere;

ARTICOLO 13

Erogazione dei benefici economici

La fase dell'erogazione dei contributi non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata;

I contributi concessi sia quelli ordinari che quelli straordinari saranno liquidati con determinazione dirigenziale del Settore a cui il servizio fa riferimento, su richiesta del Legale rappresentante /Presidente e presentazione di apposito e documentato **Rendiconto delle spese** effettivamente sostenute.

La documentazione comprovante le spese deve consistere in:

- 1- Copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- 2- Copia transazione mediante bonifico al destinatario della spesa effettuata;
3. Dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai

sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;

4. Per le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il Legale rappresentante /Presidente dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la quale il contributo viene concesso;

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- le voci di spesa;
- l'importo totale dovrà essere attinente al contributo concesso;

Al rendiconto delle spese dovrà essere allegata una relazione dettagliata sulla attività svolta comprovante la destinazione del contributo erogato dal Comune e il Bilancio Consuntivo; Per le associazioni sportive va presentata una relazione comprovante il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

In ogni caso l'ufficio verificherà la congruità delle spese sostenute e provvederà ad un'eventuale decurtazione qualora le stesse non siano allineate ai prezzi di mercato.

I documenti di spesa non validi e /o non ammissibili saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

ARTICOLO 14

Riduzione del Contributo

Il contributo potrà essere ridotto nella fase di erogazione dal Responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una minore spesa rendicontata dal soggetto beneficiario rispetto alle spese ammissibili.

ARTICOLO 15

Revoca del Contributo

La revoca del contributo si avrà qualora non venga trasmessa la rendicontazione o venga presentata in maniera difforme a quanto stabilito nel presente regolamento e, per quanto riguarda le associazioni che usufruiscono degli impianti sportivi, se non si è provveduto, prima della liquidazione a saldo, con regolarità e dopo intimazione dell'ufficio preposto, al versamento della relativa tariffa di utilizzo dovuta.

ARTICOLO 16

Esclusioni

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- 1) Tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in concorso con altri Enti;
- 2) Le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti;

ARTICOLO 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

ARTICOLO 18

Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti in materia e dello Statuto comunale;

Il presente regolamento avrà decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Si specifica che nessuna associazione può vantare un diritto di erogazione del contributo in quanto qualsiasi concessione dello stesso è subordinato alla disponibilità di risorse nel bilancio annuale.

La sua entrata in vigore comporterà l'annullamento e l'abrogazione di ogni precedente disposizione in materia.